

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, dottor Carmelo Sciuto, che ringrazio per la disponibilità. Il dottor Sciuto è accompagnato dal dottor Antonio Saggio, vicepresidente, e dal dottor Filippo Greco, funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cassazione.

La Giunta ha convenuto di svolgere l'audizione per approfondire taluni profili relativi all'applicazione delle disposizioni elettorali. Il Presidente della Camera ha dato il proprio assenso allo svolgimento dell'audizione, ricordando che essa rientra tra le procedure informative previste dall'articolo 7 del regolamento della Giunta delle elezioni, entrato in vigore all'inizio della XIV legislatura. Il Presidente della Camera ha inoltre ritenuto di confermare i criteri adottati nello svolgimento di analoga audizione all'inizio della XIII legislatura, ossia che l'audizione dovrà mantenere un carattere preliminare, strumentale e distinto rispetto alla complessiva attività di verifica dei poteri svolta dalla Giunta, senza riferimento ai singoli procedimenti; che l'autorità invitata dalla Giunta sarà ascoltata soltanto sulle questioni di diritto, così da non precostituire convincimenti sul merito di singoli casi o procedimenti, in relazione ai quali non dovranno ammettersi contestazioni o imputazioni di responsabilità; infine, che non dovranno essere in alcun modo formalizzate conclusioni, avendo la procedura il solo scopo di

consentire ai membri della Giunta l'acquisizione di elementi interpretativi, la cui valutazione resterà affidata al libero convincimento di ognuno di loro.

La principale questione da porre in questa occasione riguarda i seggi non coperti relativi alla lista di Forza Italia. Com'è noto, a tale lista spettano, in relazione al totale dei voti validi conseguiti a livello nazionale, 62 seggi in ragione proporzionale. Per insufficienza di candidature della stessa lista in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato ad altre liste, in applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, due dei 62 seggi spettanti alla predetta lista nella quota proporzionale.

È noto a tutti che la Camera si trova di fronte al delicato problema della composizione integrale del *plenum* dell'Assemblea, che la Costituzione fissa direttamente in 630 deputati. Sulle implicazioni istituzionali e costituzionali di tale problema dovremo svolgere i necessari approfondimenti. Secondo quanto precisato nelle sedute dell'Assemblea della Camera del 30 maggio e del 20 giugno scorso, non risultano, allo stato, individuati i candidati subentranti ai deputati plurieletti appartenenti alla lista di Forza Italia. I seggi complessivamente non coperti sono in numero di 11: essi derivano sia da 3 deputati che hanno optato tra più circoscrizioni, sia da altri 4 deputati eletti contestualmente in un collegio uninominale e in una o più circoscrizioni per la quota proporzionale.

Chiederei al dottor Sciuto di precisare in dettaglio il metodo adottato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella ripartizione dei seggi in ragione proporzionale e, in particolare, nell'assegnazione dei ricor-

dati due seggi ad altre liste e se siano state eventualmente prese in considerazione altre ipotesi nell'assegnazione di tali seggi.

Sulla pubblicità dei lavori.

DONATO BRUNO. Signor presidente, intervengo per chiedere che venga attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, la richiesta andava formulata all'inizio della seduta, per verificare l'assenza di obiezioni in merito.

DONATO BRUNO. Non ho voluto interrompere la sua introduzione.

DARIO FRANCESCHINI. Signor presidente, credo che la richiesta dell'onorevole Bruno abbia un intento positivo, quello di dare maggiore trasparenza ai nostri lavori: da parte nostra, quindi, nulla osta. Non vorrei, però, che l'attivazione del circuito chiuso accentuasse il tono politico di questa audizione che, invece, secondo me, è bene mantenere ad un livello puramente formale. Lo dico perché, purtroppo, la telecamera potrebbe incentivare a dare una colorazione più politica ad un incontro che, invece, anche per il rispetto dovuto agli ospiti, deve essere limitato alle formulazioni di domande.

DONATO BRUNO. Insisto nella richiesta trattandosi di un'audizione. Ritengo che il presidente Sciuto debba limitarsi a riferire in questa Giunta ciò che direbbe in qualsiasi altra sede. Il dibattito verrà svolto in altro luogo e con altre modalità: ad ogni modo mi rimetto ai colleghi.

PRESIDENTE. Non mi pare che vi sia unanimità di consensi, fermo restando che avremmo dovuto chiedere anche l'autorizzazione al Presidente della Camera. Credo che, ai fini della trasparenza, la redazione del verbale stenografico sia sufficiente.

Dal punto di vista organizzativo, forse sarebbe stato opportuno affrontare questo argomento in ufficio di presidenza.

GIUSEPPE ROSSIELLO. Signor presidente, in genere le audizioni si svolgono con l'attivazione del circuito chiuso - i ministri lo fanno e tutto è preparato a tal fine -, mentre per la Giunta delle elezioni, onorevole Bruno, così non è stato in passato, nel senso che non è stata mai invocata la trasmissione a circuito chiuso, anche per le ragioni spiegate dall'onorevole Franceschini. Ritengo che allo stato dei fatti la redazione del resoconto stenografico garantisca sufficientemente la trasparenza dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Pur considerando comprensibile la richiesta avanzata dall'onorevole Bruno, ritengo che non potrà essere attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In una delle prossime riunioni dell'ufficio di presidenza della Giunta valuteremo l'opportunità di uniformarci al criterio che ne ha sempre informato i lavori oppure di innovarlo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Tornando al merito della nostra audizione, do la parola al dottor Sciuto.

CARMELO SCIUTO, *Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*. Ritengo che l'audizione di singoli componenti dell'Ufficio centrale nazionale da parte della Giunta delle elezioni non possa avere particolare valenza rispetto all'enunciato fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni elettorali, come si legge nell'invito del presidente.

L'attività decisoria dell'Ufficio da me presieduto si è svolta attraverso procedimenti collegiali, ciascuno dei quali è stato munito di un proprio apparato argomentativo, che all'evidenza non è suscettibile di interpretazione autonoma, o addirittura di integrazione successiva, da parte dei singoli soggetti che concorsero a porlo in essere. A parte i profili di stretta competenza del nostro tecnico informatico, in questa sede formale mi rifarò alla dove-

rosità delle conclusioni giuridiche raggiunte dall'Ufficio centrale nazionale, che vanno rapportate alla particolare natura ed ai limitati poteri di tale organo, peraltro già ampiamente pubblicizzati: doverosità che è stata recentemente sottolineata anche da autorevole dottrina, con adesione alla linea argomentativa esposta dall'Ufficio (mi riferisco al recente intervento del presidente emerito della Corte costituzionale, professor Granata).

A seguito della rimessione operata ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle norme per l'elezione della Camera — attuativo dell'articolo 66 della Costituzione, secondo cui « ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità » —, è del tutto superata la fase in cui ha operato l'Ufficio centrale nazionale. Gli organi parlamentari competenti, quindi, sono nel pieno esercizio dei poteri costituzionali loro spettanti, con le conseguenti responsabilità di ordine politico. Tali organi operano in un ambito sovrano in relazione al quale è stata ripetutamente esclusa — anche dalla Corte di Cassazione — la configurabilità di ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo, da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale ordinaria od amministrativa.

In definitiva, soltanto la Giunta delle elezioni e l'Assemblea — diversamente da quanto avrebbe potuto fare l'Ufficio centrale nazionale —, in ragione della loro collocazione costituzionale, non incontrano impedimento alcuno a conoscere della eventuale illegittimità della norma regolamentare per la quale è stata specificatamente posta la questione, ossia l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994. Si tratta dell'esercizio di un potere esclusivo, che è espressione della sovranità popolare, in merito alla quale noi siamo spettatori.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, presidente, passo la parola al dottor Greco.

FILIPPO GRECO, *Funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cas-*

sazione. Confesso di essere sorpreso: non mi aspettavo di dover spiegare il meccanismo seguito. Dalle risposte avute dalle varie circoscrizioni, che non avevano più candidati eleggibili per la lista Forza Italia, a conclusione del giro — nel momento in cui operava la Commissione elettorale centrale — è emerso che per due seggi la lista Forza Italia non aveva il candidato eleggibile in nessuna circoscrizione. Su indicazione della Commissione elettorale abbiamo proceduto alla rielaborazione della cifra elettorale nazionale di tutte le liste ammesse al riparto, esclusa ovviamente Forza Italia. A quel punto, sono stati ricalcolati i quozienti elettorali nazionali e, in base a questi, è stata operata la nuova distribuzione. Ovviamente, non si poteva poi procedere al ricalcolo dei quozienti circoscrizionali, perché non avremmo avuto alcun mezzo per farlo; per cui, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 83, i due seggi sono stati attribuiti nelle circoscrizioni in cui le liste avevano i resti maggiori non utilizzati, o meglio, che non avevano già dato luogo ad attribuzione di seggi.

DARIO FRANCESCHINI. Quindi sono risultati un seggio ai Democratici di sinistra ed uno alla Margherita. Successivamente, come avete scelto?

FILIPPO GRECO, *Funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cassazione*. Successivamente si è scelto di attribuire il seggio nelle circoscrizioni in cui le due liste avevano i maggiori resti, i quali non avevano già dato luogo ad attribuzione di seggi, così come recita l'articolo 83.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Desidero un'ulteriore specificazione sul meccanismo. È chiaro che è stato elaborato un calcolo per la determinazione di un nuovo quoziente; poi, sulla scorta di questo, si è proceduto all'attribuzione. Però, se per ipotesi si fosse già stati di fronte alla necessità di assegnare 11 seggi — com'è il caso attuale a seguito dei meccanismi di opzione — il sistema sa-

rebbe stato identico o il quoziente si sarebbe dovuto determinare in riferimento al numero di 11 seggi da attribuire? Seguendo il procedimento attuato dall'Ufficio centrale nazionale, sarebbe semplice e consequenziale arrivare all'attribuzione dei seggi ulteriori, oppure sarebbe necessario procedere ad un nuovo calcolo sulla scorta degli 11 seggi?

FILIPPO GRECO, *Funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cassazione*. Ritengo che debba essere effettuato un nuovo calcolo, nel senso che si potrebbe decidere di operare seguendo due sistemi diversi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11. In questo caso si potrebbe non tenere conto di ciò che è stato fatto in precedenza e partire con un nuovo calcolo. Cosa più giusta, a mio avviso, è che dal totale della nuova cifra elettorale nazionale si proceda ad un riparto: se i seggi non attribuiti oggi sono 11 più 2, andrebbero fatti la divisione per 13 ed il riparto per le altre liste in base a questo nuovo quoziente. Questa è forse l'operazione più onesta.

DARIO FRANCESCHINI. Perché per 13 e non per i restanti 11?

FILIPPO GRECO, *Funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cassazione*. Perché se lo facessimo per i restanti 11 e se si operasse in questo modo ogni qualvolta in futuro si dovesse rendere libero un seggio per una lista che non ha più candidati eleggibili, esso andrebbe sempre alla lista che ha i maggiori resti, o meglio che ha la cifra elettorale più alta.

GIUSEPPE ROSSIELLO. Vorrei un chiarimento in ordine al resto comparativamente valutato rispetto alle altre liste. Come si ottiene? In altre parole, se vi è un'incapienza, nel senso che non ci sono candidati, si invoca il resto comparativamente valutato come il più alto. In base a quale calcolo si arriva ai resti più alti?

FILIPPO GRECO, *Funzionario dell'Ufficio sistemi informativi della Corte di Cas-*

sazione. Se lei si riferisce all'articolo 83, cioè alla circoscrizione nella quale va attribuito il seggio alla lista, ci si basa sui calcoli fatti all'inizio dalla Commissione elettorale centrale, i cui prospetti sono stati forniti e trasmessi. Si utilizzano prima i resti che non hanno dato luogo già ad attribuzione di seggi. Per assurdo, il resto potrebbe dare luogo - ed è già successo - all'attribuzione di più di un seggio a quella lista in quella circoscrizione.

LUIGI OLIVIERI. Porrò una questione di natura più squisitamente giuridica, alla quale non so se il presidente Sciuto risponderà, dato che la risposta formale risulta già dalla decisione assunta il 26 maggio 2001 dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Mi riferisco alla questione centrale della costituzionalità o meno dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994, che dite di non aver preso in considerazione perché non era quello il foro competente: non ne avete neppure parlato o la avete risolta facendo riferimento al foro?

ANTONINO GAZZARA. Non credo che questa domanda sia opportuna e chiedo al presidente di invitare il dottor Sciuto a non rispondere ad un quesito non rilevante ai nostri fini e che non significa nulla.

PRESIDENTE. Forse non è stato bene inteso il quesito dell'onorevole Olivieri, che chiedeva una valutazione sulla competenza dell'Ufficio centrale riguardo ad una diversa interpretazione. È stato chiesto - mi pare legittimo -, come già abbiamo fatto in apertura, se nell'ambito delle decisioni dell'Ufficio centrale siano state prese in considerazione altre procedure e mi sembra che sia stato escluso che vi siano altre procedure possibili. Se si ritiene che, in un ambito di elaborazione e discussione, possa essere utile per le nostre considerazioni sapere se esistano procedure differenti in via teorica, ritengo che il quesito sia ammissibile. Non credo che ciò costituisca alterazione dei meccanismi normali di un'audizione.

Anche io ho chiesto se siano state valutate o se esistano allo stato altre procedure per l'assegnazione dei seggi differenti da quelle che si è ritenuto di seguire. Mi pare che il presidente Sciuto abbia detto che non esiste altra possibilità di assegnare i seggi vacanti se non quella definita dalla legge e dall'articolo 11 del decreto legislativo attuativo della legge stessa.

GREGORIO FONTANA. Penso che il quesito che lei ha riassunto sia legittimo. Tra l'altro, lei pone al presidente Sciuto una domanda alla quale mi pare sia già stata data risposta. L'Ufficio centrale elettorale nazionale ha proceduto nella sua qualità di Ufficio e non ha preso in considerazione valutazioni ulteriori in ordine all'applicazione dell'articolo 11.

DARIO FRANCESCHINI. Dalla lettura della parte narrativa, mi pare che l'Ufficio centrale abbia chiarito alcuni aspetti, dei quali chiedo sostanzialmente conferma: si afferma che il sistema del collegamento del candidato nel collegio uninominale con una lista è previsto da una legge (il decreto del Presidente della Repubblica non c'entra nulla) e non esiste alcuna altra forma di collegamento in quanto non vi è la possibilità di riferirsi alla coalizione, un concetto questo estraneo alla nostra legge elettorale e al nostro ordinamento.

Sempre nella parte narrativa si sostiene che va rispettato l'articolo 56 della Costituzione con riferimento al *plenum* (i deputati devono essere 630) e si dice in modo abbastanza esplicito che la sollecitata ricerca di un criterio di collegamento diverso dall'unico contemplato dalla legge si porrebbe non già al di là, ma contro la stessa legge, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile nella fase di proclamazione, indipendentemente dalle dichiarazioni di collegamento. In questo modo mi pare - chiedo conferma - che sostanzialmente l'Ufficio centrale abbia applicato la legge e il decreto del Presidente della Repubblica come doveva, ma abbia anche sottolineato che non era possibile (la risposta non è diretta in quanto

non vi era la possibilità di esaminare esposti o ricorsi, non essendo l'Ufficio centrale la sede competente) seguire altri criteri, che sono contro la legge.

CARMELO SCIUTO, *Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*. Su questo aspetto sono già intervenuto nelle premesse.

Abbiamo fatto la pronuncia che doveva fare l'organo in quella fase. Per tutto il resto, cioè cosa abbiamo pensato o cosa abbiamo letto...

DARIO FRANCESCHINI. Non chiedo cosa abbiate pensato. Ciò che avete fatto è chiaro, però avete scritto un'altra cosa e cioè che «la sollecitata ricerca di un criterio di collegamento diverso dall'unico contemplato dalla legge si porrebbe non già al di là ma contro la stessa legge in quanto volta al conseguimento di un risultato utile nella fase della proclamazione, indipendentemente dalla dichiarazione di collegamento». Potevate anche non scrivere questo capoverso, poiché ugualmente la motivazione sarebbe stata suffragata dalla parte narrativa; scrivendolo avete detto una cosa che condivido ma che è molto esplicita.

CARMELO SCIUTO, *Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*. Vale per quello che vale!

DARIO FRANCESCHINI. Vale per quello che avete scritto!

ANNA FINOCCHIARO. Desidero rivolgere ai nostri ospiti un quesito, ma non vorrei creare difficoltà allo svolgimento dell'audizione odierna. La domanda che mi pongo, e che dovrebbe essere oggetto di un confronto all'interno della Giunta delle elezioni, è se, con i limiti, che conosciamo, dello strumento regolamentare, che non ha forza di legge, l'articolo 11 abbia come fine la completezza dell'Assemblea (il numero dei cui componenti è previsto sia 630), oppure se ad esso sia affidato il meccanismo di garanzia politica che nella legge regionale è affidato al «listino» e

alla fissazione di una percentuale del 60 per cento (la maggioranza non può superare tale percentuale, mentre la minoranza non può avere un numero di consiglieri regionali inferiore al 40 per cento).

Mi pare che questa valutazione sia rimasta estranea al lavoro svolto dall'Ufficio centrale, che è interpretativo della volontà del legislatore — chiamiamolo così — nella fase regolamentare. In sostanza, con l'affidamento al regolamento di questa disciplina è stata operata una scelta che evidentemente sfugge all'ambito di riflessione dell'Ufficio centrale.

Da ultimo, vorrei scusarmi con i nostri ospiti per il ritardo con cui sono giunta qui, che è imputabile al traffico romano.

CARMELO SCIUTO, *Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*. Abbiamo il sistema dello scorporo parziale, che è un correttivo al maggioritario, ed una clausola di chiusura inserita dal legislatore e rappresentata dall'articolo 83 del testo unico delle leggi elettorali della Camera. Integrativo o correttivo di questo effetto non voluto è l'articolo 11: il sistema deve essere considerato nel suo insieme sia dal punto

di vista del legislatore, sia da quello dei nostri poteri, anche se naturalmente le interpretazioni possono variare.

GREGORIO FONTANA. Che cosa significa per lei l'espressione « non voluto »?

ANTONIO SAGGIO, *Vicepresidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*. Quando è stato creato lo scorporo non si è pensato ad un uso manipolativo, legittimo ma atipico. In questo senso è difficile sostenere che chi ha predisposto il regolamento abbia pensato alla correzione; nella sua oggettività forse è così, ma non possiamo affermarlo con certezza.

PRESIDENE. Ringrazio nuovamente gli ospiti per la disponibilità.

La seduta termina alle 11.35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 24 luglio 2001.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

